



06541-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA LAPALORCIA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1524/2020
VITO DI NICOLA		CC - 18/11/2020
GIOVANNI LIBERATI		R.G.N. 11460/2020
LUCA SEMERARO	- Relatore -	Motivazione Semplificata
GIUSEPPE NOVIELLO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**


sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 19/03/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;  
lette le conclusioni del PG

Il PG chiede l'annullamento senza rinvio



## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza del 19 marzo 2019 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo del 17 luglio 2015, ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen., su accordo delle parti, ha rideterminato la pena inflitta a (omissis), per i reati ex art. 416 cod. pen. ed 8 d.lgs. 74/2000 in due anni di reclusione; ha revocato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ed ha rideterminato la durata delle pene accessorie temporanee ex art. 12 d.lgs. 74/2000 in un anno.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce che la corte territoriale avrebbe determinato la durata delle pene accessorie ex art. 12 d.lgs. 74/2000 con riferimento alla durata della pena principale applicando non l'art. 133 cod. pen. ma erroneamente l'art. 37 cod. pen.

2.2. Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza degli art. 37 cod. pen. e 12 d.lgs. 74/2000; ove si volesse ritenere applicabile l'art. 37 cod. pen., avendo determinato la pena principale per il reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000 in 8 mesi di reclusione (un anno di reclusione meno la riduzione per il rito), la Corte di appello avrebbe inflitto una durata della pena accessoria ex art. 12 lett. a) d.lgs. 74/2000 superiore a quella della pena principale.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

1.1. La durata delle pene accessorie, alle quali non si applica la riduzione ex art. 442 comma 3 cod. proc. pen., previste dall'art. 12 d.lgs. 74/2000, comma 1, lett. b) e c), e comma 2 è stata determinata nella durata minima di un anno. La durata della pena accessoria di cui alla lett. d) dell'art. 12 d.lgs. 74/2000 è invece fissa e non può essere modificata. Con riferimento a tali pene accessorie il ricorso è pertanto manifestamente infondato.

1.2. Quanto invece alla pena accessoria di cui alla lett. a), per la quale è prevista una durata per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni, la durata è stata determinata in un anno. La mancanza di una esplicita motivazione sulla durata fa ritenere che la Corte di appello abbia determinato la durata in misura uguale a quella inflitta per il reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000 quale aumento per la continuazione applicando l'art. 37 cod. pen.: altrimenti, la durata della pena

accessoria sarebbe illegittima, con applicazione di una pena illegale, per la totale assenza di motivazione sulla determinazione.

1.3. La Corte di appello avrebbe dovuto procedere, con riferimento alla pena accessoria di cui alla lett. a), alla determinazione della durata in base ai principi di diritto affermati da Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01: «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.». In motivazione, le Sezioni Unite hanno affermato che la regola della equiparazione meccanica della durata della pena accessoria a quella della pena principale in concreto inflitta assume una funzione residuale, cui fare ricorso nei casi in cui la legge in astratto sia priva di qualsiasi indicazione sul profilo temporale che circoscriva e guidi l'esercizio del potere dosimetrico del giudice.

1.4. Tali principi sono stati ribaditi, quanto alle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000, da Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 27797201, per cui la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale, e da Sez. 3, n. 9061 del 04/02/2020, Di Filippo, non massimata.

1.5. La sentenza impugnata, limitatamente alla durata della pena accessoria ex art. 12 lett. a) d.lgs. 74/2000, deve pertanto essere annullata senza rinvio. Inoltre, tenuto conto che le altre pene accessorie sono state determinate nella durata minima, può procedersi, ex art. 620 lett. l) cod. proc. pen., alla rideterminazione della durata della pena accessoria suindicata nel minimo *ex lege* di 6 mesi. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.


#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) d.lgs. 74/2000, che ridetermina nella durata di sei mesi.


Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 18/11/2020.

Il Consigliere estensore  
Luca Semeraro



Il Presidente

Grazia Lapalorcia  


IL CANCELLO È CHIUSO  
18/11/2020  
